



Prot. n.

Chieti 03/01/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 226

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile e urgente. Sospensione attività didattiche Plesso via per Francavilla il giorno 7 gennaio 2025 a causa di Avviso di interruzione di energia elettrica

IL SINDACO

Premesso che:

ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile"

Preso atto

dell'Avviso di interruzione dell'energia elettrica dalle ore 08,00 alle ore 15,00 del 7 gennaio 2025 in via Frentani, str, Solferino, str. Vallone Fagnano,;

Considerato che

alla luce di quanto sopra, dovendo garantire lo svolgimento delle attività didattiche in ambienti idonei e riscaldati anche in considerazione del recente abbassamento delle temperature, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di una ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche del Plesso in questione;

Sentita

la Dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo 2 di Chieti;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, adottando il presente provvedimento a scopo precauzionale, per tutelare la salute degli studenti del summenzionato istituto ed in particolare quella degli alunni con bisogni educativi speciali;

Dato Atto che sussistono i presupposti per quanto sopra esposto per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica;

Visti

l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche del Plesso Scolastico di via per Francavilla il giorno 07 gennaio 2025;

AVVERTE

che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi;
- pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Chieti- Sezione ordinanze

trasmessa:

Comando di Polizia Municipale donatella.digiovanni@comune.chieti.it

Istituto Comprensivo 2 chic83500p@pec.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo drab@postacert.istruzione.it

Ufficio scolastico provinciale ATP di Chieti uspch-pe@postacert.istruzione.it

Comando Carabinieri - tch29749@pec.carabinieri.it

Corpo Forestale dello Stato fch42567@pec.carabinieri.it

Comando dei VV.FF. com.prev.chieti@cert.vigilifuoco.it

Questura dipps121.00f0@pecps.poliziadistato.it

Prefettura protocollo.prefch@pec.interno.it

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego Ferrara

